

CAMERA PENALE DI PESCARA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Il Presidente

Al Sig. Presidente del Tribunale
di PESCARA

Al Sig. Presidente della Sezione Penale
del Tribunale di Pescara

Al Sig. Procuratore della Repubblica
c/o il Tribunale di Pescara

Al Sig. Coordinatore dei Giudici di Pace
c/o il Tribunale di Pescara

Al Sig.
Presidente Cons. Ordine Avvocati di Pescara

OGGETTO: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli Avvocati ex legge nr. 146/1990 come modificata dalla Legge nr. 83/2000 per i giorni 08, 09, 10, 11 e 12 GIUGNO 2026.

Ottemperando a quanto prescritto dalle norme di legge nonché di quelle di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/20, provvedo a dare comunicazione alle SS. LL. **della astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 22.05.2026, per i giorni 08, 09, 10, 11 e 12 GIUGNO 2026.**

Mi premuro di allegare copia della delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali – fatta propria dal Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pescara – onde fornire una compiuta informazione sia in ordine alle cause che in ordine alle modalità della proclamazione.

Con ossequio.

Pescara, 25.05.2026

Il Presidente
Avv. Franco PEROLINO



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 22 maggio 2026

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premess

- che, nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Perugia, è emersa la sistematica e indiscriminata captazione dei colloqui tra detenuti e i propri difensori svoltisi nelle sale colloqui della casa circondariale di Perugia “Capanne”;
- che le intercettazioni in questione sono state disposte nell'ambito dell'indagine avente ad oggetto un'ipotesi associativa relativa a un traffico di stupefacenti, e che il provvedimento autorizzativo del giudice riguardava esclusivamente i colloqui intercorsi tra uno specifico difensore (indagato) e il suo assistito;
- che, invece, dalle risultanze processuali è emerso che le operazioni sono durate ben 6 mesi captando e registrando i colloqui di almeno 15 avvocati diversi da quello indagato indicato nel decreto autorizzativo, conversazioni nel corso delle quali i difensori hanno interloquuto con i loro assistiti nell'esercizio della propria funzione;
- che, in tali conversazioni, protette dal segreto professionale, sono stati inevitabilmente trattati argomenti di natura strettamente difensiva, ivi incluse le strategie processuali che gli indagati e/o imputati avevano il diritto assoluto di non anticipare all'accusa, nonché vicende personali e riservate che nulla avevano a che fare con il fatto-reato oggetto delle indagini;
- che uno dei soggetti illegittimamente intercettati era imputato in un procedimento trattato dal magistrato titolare delle indagini che aveva originato l'intercettazione, con la conseguenza che l'ufficio del pubblico ministero si è trovato con certezza nelle condizioni di conoscere in anticipo le mosse della difesa, procurandosi una posizione di indebito vantaggio processuale;
- che le registrazioni dei colloqui illegittimamente captati, lungi dall'essere immediatamente distrutte, sono state inserite nel materiale investigativo e poste a disposizione delle parti processuali, con ciò moltiplicando e aggravando la violazione già consumata;
- che la normativa vigente, anche e soprattutto in seguito alle modifiche legislative del 2024, impone l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazione non appena risulti che la captazione riguarda soggetti non autorizzati, e che tale obbligo avrebbe potuto e dovuto essere rispettato adottando elementari accorgimenti tecnici e organizzativi, quali, ad esempio, il monitoraggio in tempo reale degli accessi alle sale colloqui;
- che la mancata adozione di tali misure - prescindendo da ogni valutazione sulla configurabilità di profili di responsabilità penale e/o disciplinare, rimessa alle sedi competenti - integra comunque una gravissima violazione del diritto di difesa e del segreto professionale, presidi fondamentali del giusto processo;

Unione Camere Penali Italiane

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma
Tel +39 06 32500588 - segreteria@camerepenali.it - www.camerepenali.it
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005



- che risulta clamorosamente violata una regola fondamentale e invalicabile di uno Stato di diritto, costituita dalla libera, effettiva, piena e garantita fruibilità del diritto di difesa; una violazione tanto più esecrabile in quanto compiuta ai danni di soggetti privati della libertà, del tutto estranei all'indagine e inermi di fronte a simili invasioni;
- che chi autorizza e chi dispone una modalità di indagine così invasiva, attuata in uno dei luoghi coperti dal massimo livello di tutela costituzionale della riservatezza e del diritto di difesa, è gravato da una evidente responsabilità, laddove è ragionevole prevedere lo sviamento o comunque l'errore da parte degli operatori ai quali è affidato il compito operativo;
- che lo svolgimento stesso di captazioni audio e video all'interno di un luogo specificamente destinato ai colloqui tra detenuti e difensori - e come tale coperto da un'espressa inviolabilità di ordine convenzionale, costituzionale e processuale - impone all'autorità giudiziaria e agli operatori di polizia giudiziaria una rigorosissima sorveglianza sul rispetto dei limiti entro i quali la captazione è stata (come si presume) legittimamente disposta;

considerato

- che il segreto dei colloqui tra difensore e assistito costituisce una garanzia inviolabile del diritto di difesa, riconosciuta dall'art. 24 della Costituzione, dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dagli artt. 103 e 271 del codice di procedura penale, i quali sanciscono l'inutilizzabilità assoluta dei risultati di intercettazioni eseguite in violazione di tale divieto;
- che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha costantemente ribadito, anche nella giurisprudenza più recente, che l'art. 8 CEDU vieta espressamente agli organi inquirenti di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni tra imputato e difensore, e che ogni violazione di tale divieto costituisce ingerenza illegittima nella vita privata del detenuto e nel diritto a un equo processo;
- che la circostanza che la Cassazione, nella sua giurisprudenza consolidata, escluda che la sala colloqui di un istituto penitenziario costituisca un luogo di privata dimora ai fini dell'art. 614 c.p. non vale a legittimare intercettazioni disposte in assenza di autorizzazione del giudice, né esclude che le stesse integrino una violazione dei diritti convenzionali sopra richiamati;
- che gli altri difensori i cui colloqui con i rispettivi assistiti sono stati intercettati, nonché gli assistiti stessi, non sono stati informati della captazione e, stante l'attuale assetto del «diritto vivente», non avranno ragione di apprenderlo, risultando così privi di ogni possibilità di tutela nelle sedi processuali;
- che episodi di questo genere, ove rimasti privi di risposta istituzionale e di adeguata denuncia pubblica, rischiano di diventare prassi consolidata, con effetti devastanti sul rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra l'imputato e il suo difensore, presupposto indispensabile per l'esercizio effettivo del diritto di difesa;

ritenuto

- che i fatti emersi a Perugia non possono essere confinati nella dimensione di una patologia locale o di un mero errore procedurale;



- che l'Unione delle Camere Penali Italiane, portatrice dei valori del giusto processo e dei diritti della difesa, non può rimanere in silenzio dinanzi a violazioni di tale gravità;
- che è necessario richiamare con forza l'attenzione dell'opinione pubblica, delle istituzioni parlamentari e giudiziarie sul tema della effettività del segreto dei colloqui difensivi nei luoghi di detenzione;
- che è indispensabile che le autorità competenti - ivi incluso il Consiglio Superiore della Magistratura - verifichino i fatti accaduti e ne traggano le conseguenze disciplinari e ordinamentali del caso;
- che le violazioni accertate dimostrano come l'effettività del diritto di difesa richieda regole chiare, controlli efficaci e una cultura istituzionale che riconosca nel difensore un presidio irrinunciabile della legalità processuale;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto la Giunta

delibera

nel rispetto del Codice di Autoregolamentazione l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni **8, 9, 10, 11 e 12 giugno 2026**, escluso il circondario di Verona, interessato da un'astensione indetta dalla Camera Penale di Verona, con delibera del 14 maggio 2026 per i giorni dal 21 al 25 giugno 2026;

indice

una manifestazione che si terrà il giorno 11 giugno 2026 a Perugia, riservandosi di assumere ogni possibile ulteriore iniziativa volta a rendere le istituzioni consapevoli della gravità delle violazioni consumate ai danni del diritto di difesa e del segreto professionale dell'avvocato;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, ai Capi degli Uffici giudiziari del distretto di Perugia, al Consiglio Nazionale Forense.

Roma, 22 maggio 2026

Il Segretario

Avv. Rinaldo Romanelli

Il Presidente

Avv. Francesco Petrelli